



**Comune di Bomporto**

## **ORDINANZA N. 35 DEL 15 MAGGIO 2020**

### **OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

#### **IL SINDACO**

Preso atto delle gravi difficoltà economiche e finanziarie che stanno vivendo le imprese a seguito della situazione emergenziale causata dall'epidemia da COVID-19, che hanno portato alla sospensione completa delle attività di acconciatore ed estetista al fine di arginare il contagio da Coronavirus;

Visto che le Associazioni di categoria Lapam Confartigianato e CNA hanno chiesto di modificare gli orari e le giornate di apertura del comparto "benessere" per tutto il periodo dello stato di emergenza fissato dal DPCM del 31 gennaio 2020, dichiarato tale per 6 mesi dalla data del provvedimento;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid 19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Visto che in base all'art. 3 co. 1 lett. d bis) del D.L.226/2006 come convertito dalla L.248/2006 e successive modificazioni, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19.12.2012, è già stata attuata da diversi anni, una forte liberalizzazione in materia di orari;

Considerato che oltre all'esigenza di garantire la più ampia facoltà di erogazione del servizio, si impone ormai l'esigenza di adeguare la disciplina di settore degli orari di acconciatori ed estetisti ai principi di liberalizzazione che caratterizzano da anni gli orari delle attività economiche;

Preso atto che la presente ordinanza sostituisce le precedenti emanate per disciplinare gli orari delle attività di acconciatore ed estetista;

Richiamate:

- la legge 14 febbraio 1963, n. 161 e succ. mod., dalla legge 17 agosto 2005, n. 174;
- la legge 4 gennaio 1990, n. 1;

Visto il d.lgs.267/2000, con particolare riferimento all'art.50;

#### **DISPONE**

Che gli orari di apertura e chiusura dei laboratori ubicati nel comune di Bomporto ed autorizzati allo svolgimento delle attività di acconciatore, ed estetista siano disciplinati come di seguito specificato:

1. apertura dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con un margine di tolleranza di 45 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, a porte chiuse, ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;
2. chiusura infrasettimanale e domenicale/festiva facoltativa, fatte salve le date in cui occorre osservare l'obbligo di chiusura;
3. obbligo di chiusura nelle seguenti giornate: 1° gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 e 26 dicembre.
4. è obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico anche dall'esterno, del cartello indicante l'orario prescelto; il cartello deve riportare anche l'eventuale giornata/giornate di chiusura infrasettimanale, qualora sia stata individuata. Non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Servizio SUAP.
5. le attività svolte presso altre attività o in affitto di cabina/poltrona osservano gli orari dell'attività principale.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 18 maggio 2020.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti emanate per disciplinare gli orari delle attività di acconciatore ed estetista.

Le attività oggetto della presente ordinanza dovranno essere svolte nel pieno rispetto della disciplina edilizia, urbanistica e in materia di inquinamento acustico.

#### **DISPONE ALTRESI'**

che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito internet e sia inviata alle associazioni di categoria del settore invitandole alla massima diffusione presso i propri associati, beneficiari di quanto in essa contenuto.

#### **RENDE NOTO**

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**

dott. Angelo Giovannini

*(Originale sottoscritto digitalmente)*